

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2085

Vol. 1973/0376

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2085 def.

Bruxelles, 17 dicembre 1973

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante conclusione di un accordo tra la Comunità
Economica Europea e la Repubblica di Bolivia sulla fornitura
di frumento tenero a titolo di aiuto
alimentare

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità Economica Europea ha depositato una
dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione
relativa all'aiuto alimentare del 1971; che questa convenzione
è applicata del 1° luglio 1971,

considerando che la Repubblica di Bolivia
ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare con lettera
del 20 novembre 1972,

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento
in cereali della Repubblica di Bolivia
è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono 10.000
tonnellate di frumento tenero nell'ambito del programma
di aiuto alimentare della Comunità per il 1972/1973.

DECIDE :

Articolo 1

E' concluso, a nome della Comunità Economica Europea, un accordo
tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di Bolivia
per la fornitura di frumento tenero
a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente
decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone
incaricate di firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari
per vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

FRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E
LA REPUBBLICA DI BOLIVIA
PER LA FORNITURA DI FRUMENTO TENERO
A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da una parte

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal
fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA :

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1972 /1973 , la Comunità Economica Europea fornisce, a titolo di dono, alla Repubblica di Bolivia.

di seguito denominata "paese destinatario", un quantitativo di 10.000 tonnellate di frumento tenero.

ARTICOLO II

Le consegne sono effettuate alla rinfusa fob porti comunitari.

ARTICOLO III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità Economica Europea e del paese destinatario, per quanto riguarda in particolare la consegna e la presa in carico, sono definiti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO IV

Il paese destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione dai porti di sbarco ai luoghi di destinazione del prodotto fornito.

Esso s'impegna a porre la massima cura affinché la gara relativa al trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che potranno sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo IX del presente accordo.

ARTICOLO V

Il paese destinatario s'impegna a utilizzare a fini di consumo il prodotto ricevuto a titolo di aiuto e ad applicarne, per la vendita sul proprio mercato, i prezzi normalmente ivi praticati per i prodotti di qualità comparabile.

Il ricavato di tale vendita, diminuito delle spese di trasporto marittimo della relativa assicurazione e delle spese normali di commercializzazione sul mercato del paese destinatario, sarà versato su un conto speciale presso la Banca centrale e destinato al finanziamento di uno o più progetti di sviluppo preventivamente proposti dal paese destinatario ed approvati dalla Comunità Economica Europea.

ARTICOLO VI

Le parti contraenti s'impegnano a che, in sede di esecuzione del presente Accordo, non venga arrecato alcun pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. Esse prendono a tal fine le misure necessarie affinché le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali forniture. In particolare, il paese destinatario s'impegna ad importare commercialmente da qualsiasi provenienza fra il 1° gennaio 1974 e il 31 dicembre 1974 un quantitativo minimo di frumento di tonnellate di frumento tenero o del suo equivalente in farina di frumento tenero.

ARTICOLO VII

Il paese destinatario prende tutte le misure del caso per impedire :

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto, nonché dei prodotti e sottoprodotti provenienti da tale fornitura;
- l'esportazione commerciale e non commerciale per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, sia del prodotto ottenuto localmente, ed avente la stesse natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, sia dei prodotti e sottoprodotti da esso derivati.

ARTICOLO VIII

Il paese destinatario si impegna ad informare la Comunità Economica Europea delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati seguenti :

./.

- 1) non oltre 30 giorni dopo lo sbarco di ogni carico : porti e date di arrivo della nave, natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati, data in cui è stato ultimato lo scarico;
- 2) ogni 3 mesi fino alla completa utilizzazione dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto: quantitativi venduti, modo di commercializzazione, prezzi di vendita praticati; spese normali di commercializzazione sul mercato del paese destinatario
- 3) il 15 gennaio di ogni anno, fino alla totale liquidazione del conto speciale :
 - situazione di tale conto (entrate ed uscite) al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - stadio di realizzazione del progetto o dei progetti con indicazione del totale finanziamento effettuato a tale stadio.

ARTICOLO IX

Su richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO X

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca ciascuno di tali testi fa parimenti fede.

ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO III DELL'ACCORDO

Articolo 1

La consegna è effettuata ed i rischi sono trasferiti dalla Comunità Economica Europea al paese destinatario nel momento in cui la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna della merce, incluse le spese di stivaggio e, se del caso, di livellatura e di insaccamento.

Le eventuali spese di controstallia o l'eventuale premio di celerità (dispatch money) nel porto d'imbarco sono a carico o a beneficio della Comunità Economica Europea e sono determinate prima della Comunità Economica Europea e sono determinate prima della partenza della nave. I saggi e le modalità, fissati nel contratto fra il paese destinatario e il trasportatore, devono essere preventivamente convenuti fra il paese destinatario e il mandatario della Comunità Economica Europea di cui all'articolo 9.

Articolo 2

La Comunità Economica Europea notifica in tempo utile al paese destinatario il porto o i porti d'imbarco, i quantitativi da consegnare in ciascun porto, il periodo entro cui deve avere inizio l'imbarco e il ritmo di carico giornaliero.

Articolo 3

La Comunità Economica Europea deve essere pronta a caricare la merce alla data, risultante dalle indicazioni di cui all'articolo 8, in cui la nave dovrebbe essere pronta a caricare.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5% in meno del quantitativo di prodotto la cui fornitura è prevista dall'articolo I dell'accordo.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità Economica Europea notifica al paese destinatario la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce accertati al momento dell'imbarco.

Articolo 6

Il paese destinatario mette a disposizione della Comunità Economica Europea nel periodo di cui all'articolo 2, una nave la cui dimensioni rispondano alle normali possibilità di carico del porto d'imbarco.

Qualora la nave fosse nell'impossibilità d'iniziare il caricamento nel periodo di cui all'articolo 2 ed il paese destinatario non avesse informato per iscritto la Comunità Economica Europea di questa impossibilità non oltre la data in cui la nave dovrebbe essere pronta a caricare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, la Comunità Economica Europea può disporre della merce.

La merce sosterrà comunque a spese, rischio pericolo del paese destinatario.

Articolo 7

Se il paese destinatario non fornisce una nave di tonnellaggio adeguato ovvero il quantitativo previsto per essere caricato su una nave di tonnellaggio adeguato non può essere totalmente imbarcato, a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità Economica Europea il residuo è caricato sulla nave successiva secondo quanto stabilito dal presente allegato.

In questo caso, fino alla data d'imbarco di tale residuo o fino alla data in cui il paese destinatario comunica per iscritto di rinunciare ad esso, la merce sosta a spese, rischio e pericolo del paese destinatario.

Il paese destinatario è tenuto a comunicare alla Comunità Economica Europea la data in cui deve avere inizio l'imbarco di tale residuo e la sua rinuncia a quest'ultimo in un termine massimo di 30 giorni liberi dalla data d'inizio dello imbarco in cui tale merce avrebbe dovuto essere caricata.

In caso di mancata osservanza di quest'obbligo, la Comunità Economica Europea può considerare assolto, nei confronti del paese destinatario, l'impegno di cui all'articolo I dell'accordo.

Articolo 8

Il paese destinatario notifica alla Comunità Economica Europea la nave destinata al trasporto della merce almeno 10 giorni liberi prima della presunta data di arrivo al porto e, per quanto possibile, 20 giorni liberi prima di tale data, indicando nel contempo l'eventuale termine, a decorrere da tale data, necessario affinché la nave sia pronta per il carico.

Il paese destinatario deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità Economica Europea, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 9

La Comunità Economica Europea designa, per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato, un mandatario di cui comunica in tempo utile, al paese destinatario, nome e indirizzo.

Il paese destinatario designa un addetto al controllo in ogni porto di imbarco di cui comunica, prima dell'esecuzione dell'accordo, il nome e l'indirizzo alla Comunità Economica Europea.